

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 26 febbraio 1996

che modifica la decisione 79/542/CEE del Consiglio e le decisioni 92/260/CEE, 93/195/CEE, 93/196/CEE e 93/197/CEE

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(96/279/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 90/426/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi ⁽¹⁾, modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare gli articoli 12, 13, 14, 15, 16, 18 e l'articolo 19, punti i) e ii),

considerando che la decisione 79/542/CEE del Consiglio ⁽²⁾, modificata da ultimo dalla decisione 96/132/CE della Commissione ⁽³⁾, ha stabilito un elenco di paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano, tra l'altro, le importazioni di equidi;

considerando che la decisione 92/160/CEE della Commissione ⁽⁴⁾, modificata da ultimo dalla decisione 95/536/CE ⁽⁵⁾, stabilisce misure di regionalizzazione per le importazioni di equidi in provenienza da taluni paesi terzi;

considerando che le condizioni di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria cui sono subordinati l'ammiss-

sione temporanea di cavalli registrati, le importazioni di equidi da macello e le importazioni di equidi registrati e di equidi da riproduzione e produzione sono stabilite rispettivamente dalla decisione 92/260/CEE della Commissione ⁽⁶⁾, modificata da ultimo dalla decisione 96/81/CE ⁽⁷⁾, nonché dalle decisioni 93/196/CEE ⁽⁸⁾ e 93/197/CEE della Commissione ⁽⁹⁾ entrambe modificate da ultimo dalla decisione 96/82/CE ⁽¹⁰⁾ e, per quanto concerne la reintroduzione, di cavalli registrati dopo un'esportazione temporanea, dalla decisione 93/195/CEE ⁽¹¹⁾, modificata da ultimo dalla decisione 95/323/CE ⁽¹²⁾;

considerando che, mediante le modifiche delle suddette decisioni, si è tenuto conto di cambiamenti intervenuti nella situazione sanitaria di paesi terzi; che tali modifiche sono state però talvolta incomplete e vi sono state omissioni e che è pertanto necessario ovviare a questa situazione modificando di conseguenza le decisioni interessate;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente;

⁽¹⁾ GU n. L 224 del 18. 8. 1990, pag. 42.

⁽²⁾ GU n. L 146 del 14. 6. 1979, pag. 15.

⁽³⁾ GU n. L 30 dell'8. 2. 1996, pag. 52.

⁽⁴⁾ GU n. L 71 del 18. 3. 1992, pag. 27.

⁽⁵⁾ GU n. L 304 del 16. 12. 1995, pag. 49.

⁽⁶⁾ GU n. L 130 del 15. 5. 1992, pag. 67.

⁽⁷⁾ GU n. L 19 del 25. 1. 1996, pag. 53.

⁽⁸⁾ GU n. L 86 del 6. 4. 1993, pag. 7.

⁽⁹⁾ GU n. L 86 del 6. 4. 1993, pag. 16.

⁽¹⁰⁾ GU n. L 19 del 25. 1. 1996, pag. 56.

⁽¹¹⁾ GU n. L 86 del 6. 4. 1993, pag. 1.

⁽¹²⁾ GU n. L 190 dell'11. 8. 1995, pag. 11.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All'articolo 1, paragrafo 3 della decisione 79/542/CEE, la lettera c) è soppressa.

Articolo 2

La decisione 92/260/CEE è modificata nel seguente modo:

- 1) Nell'allegato I, l'elenco dei paesi del gruppo B è sostituito da:

«Australia, Bulgaria, Belarus, Bosnia-Erzegovina, Cipro, Repubblica ceca, Estonia, Croazia, Ungheria, Lituania, Lettonia, ex Repubblica Iugoslava di Macedonia, Nuova Zelanda, Polonia, Romania, Russia ⁽¹⁾, Slovenia, Slovacchia, Ucraina».

- 2) Nell'allegato I, l'elenco dei paesi del gruppo D è sostituito da:

«Argentina, Barbados, Bermuda, Bolivia, Brasile ⁽¹⁾, Cile, Cuba, Giamaica, Messico, Paraguay, Uruguay».

- 3) Nell'allegato II, il titolo del certificato B è sostituito dal seguente testo:

«CERTIFICATO SANITARIO

per l'ammissione temporanea nel territorio della Comunità, per un periodo inferiore a 90 giorni, di cavalli registrati provenienti da Australia, Bulgaria, Belarus, Bosnia-Erzegovina, Cipro, Repubblica ceca, Estonia, Croazia, Ungheria, Lituania, Lettonia, ex Repubblica Iugoslava di Macedonia, Nuova Zelanda, Polonia, Romania, Russia ⁽¹⁾, Slovenia, Slovacchia, Ucraina».

- 4) Nell'allegato II, il terzo trattino della lettera d) del capitolo III dei certificati A, B, C, D e E è sostituito da:

«— Australia, Bulgaria, Belarus, Canada, Svizzera, Cipro, Repubblica ceca, Estonia, Groenlandia, Hong Kong, Croazia, Ungheria, Islanda, Giappone, Lituania, Lettonia, ex Repubblica Iugoslava di Macedonia, Macao, Malaysia (penisola), Norvegia, Nuova Zelanda, Polonia, Romania, Russia ⁽¹⁾, Singapore, Slovenia, Slovacchia, Ucraina, Stati Uniti d'America».

Articolo 3

La decisione 93/195/CEE è modificata nel seguente modo:

- 1) Nell'allegato I, l'elenco dei paesi del gruppo A è sostituito da:

«Svizzera, Groenlandia, Islanda».

- 2) Nell'allegato I, l'elenco dei paesi del gruppo B è sostituito da:

«Australia, Bulgaria, Belarus, Bosnia-Erzegovina, Cipro, Repubblica ceca, Estonia, Croazia, Ungheria, Lituania, Lettonia, ex Repubblica Iugoslava di Macedonia, Nuova Zelanda, Polonia, Romania, Russia ⁽¹⁾, Slovenia, Slovacchia, Ucraina».

- 3) Nell'allegato II, l'elenco dei paesi del gruppo A nel titolo del certificato sanitario è sostituito da:

«Svizzera, Groenlandia, Islanda».

- 4) Nell'allegato II, l'elenco dei paesi del gruppo B nel titolo del certificato sanitario è sostituito da:

«Australia, Bulgaria, Belarus, Bosnia-Erzegovina, Cipro, Repubblica ceca, Estonia, Croazia, Ungheria, Lituania, Lettonia, ex Repubblica Iugoslava di Macedonia, Nuova Zelanda, Polonia, Romania, Russia ⁽¹⁾, Slovenia, Slovacchia, Ucraina».

Articolo 4

La decisione 93/196/CEE è modificata nel seguente modo:

- 1) Nell'allegato I, l'elenco dei paesi della nota in calce ⁽⁵⁾ è sostituito da:

«Australia, Canada, Svizzera, Groenlandia, Islanda, Nuova Zelanda e Stati Uniti d'America».

- 2) Nell'allegato II, nota in calce ⁽³⁾, l'elenco dei paesi del gruppo A è sostituito da:

«Svizzera, Groenlandia, Islanda».

- 3) Nell'allegato II, nota in calce ⁽³⁾, l'elenco dei paesi del gruppo B è sostituito da:

«Australia, Bulgaria, Belarus, Bosnia-Erzegovina, Cipro, Repubblica ceca, Estonia, Croazia, Ungheria, Lituania, Lettonia, ex Repubblica Iugoslava di Macedonia, Nuova Zelanda, Polonia, Romania, Russia ⁽¹⁾, Slovenia, Slovacchia, Ucraina».

Articolo 5

La decisione 93/197/CEE è modificata nel seguente modo:

1) Nell'allegato I, l'elenco dei paesi del gruppo A è sostituito da:

«Svizzera, Groenlandia, Islanda»;

2) Nell'allegato I, l'elenco dei paesi del gruppo B è sostituito da:

«Australia, Bulgaria, Belarus, Bosnia-Erzegovina, Cipro, Repubblica ceca, Estonia, Croazia, Ungheria, Lituania, Lettonia, ex Repubblica Iugoslava di Macedonia, Nuova Zelanda, Polonia, Romania, Russia ⁽¹⁾, Slovenia, Slovacchia, Ucraina»;

3) Nell'allegato II, il titolo del certificato A è sostituito da:

«CERTIFICATO SANITARIO
per le importazioni nel territorio della Comunità di equidi registrati e equidi da riproduzione e produzione provenienti da Svizzera, Groenlandia, Islanda».

4) Nell'allegato II, il titolo del certificato B è sostituito da:

«CERTIFICATO SANITARIO
per le importazioni nel territorio della Comunità di equidi registrati e di equidi da riproduzione e produzione provenienti da Australia, Bulgaria, Belarus, Bosnia-Erzegovina, Cipro, Repubblica ceca, Estonia, Croazia, Ungheria, Lituania, Lettonia, ex Repubblica Iugoslava di Macedonia, Nuova Zelanda, Polonia, Romania, Russia ⁽¹⁾, Slovenia, Slovacchia, Ucraina».

Articolo 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 26 febbraio 1996

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione